

Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20/2006

Art. 95

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 20/2006)

1. All'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<forniti dagli osservatori provinciali qualora costituiti>> sono sostituite dalle seguenti: <<di fonte amministrativa forniti dalla Direzione centrale competente in materia di cooperazione>>;

b) la lettera d) del comma 3 è abrogata.

Art. 96

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 20/2006)

1. All'articolo 15 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è abrogata;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Al momento della concessione dei contributi e nei due anni successivi la concessione medesima l'organo concedente verifica che la cooperativa sociale beneficiaria adempia agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Il mancato adempimento di tali obblighi è causa di decadenza dalla concessione degli incentivi. Ove questi siano stati già erogati il beneficiario dei contributi è tenuto a restituirne l'importo

comprensivo degli interessi legali.>>.

Art. 97

(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 20/2006)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 20/2006 le parole <<Le Province hanno>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Direzione centrale competente ha>>.

Art. 98

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 20/2006)

1. All'articolo 17 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 le parole <<, comma 2,>> sono soppresse;
- b) al comma 4 le parole <<, comma 2,>> sono soppresse.

Art. 99

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 20/2006)

1. All'articolo 18 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole <<dal responsabile della struttura tecnica competente>> sono soppresse;
- b) al comma 2 le parole <<delle indicazioni del responsabile della struttura tecnica competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<della complessità esecutiva dell'intervento>>;
- c) al comma 6 le parole <<dalla struttura tecnica competente>> sono soppresse.

Art. 100

(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 20/2006)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 20/2006 le parole <<, comma 2,>> sono soppresse.

Art. 101

(Modifica all'articolo 24 della legge regionale 20/2006)

1. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 20/2006 le parole <<87, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)>> sono sostituite dalle seguenti: <<23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)>>.

Art. 102

(Modifica all'articolo 25 della legge regionale 20/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 20/2006 le parole <<52 del decreto legislativo 163/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<112 del decreto legislativo 50/2016>>.

Art. 103

(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 20/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 20/2006 le parole <<87, comma 2, del decreto legislativo 163/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<23, comma 16, del decreto legislativo 50/2016>>.

Art. 104

(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 20/2006)

1. All'articolo 31 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<e le Province sono autorizzate>> sono sostituite dalle seguenti: <<è autorizzata>> e dopo le parole <<oggetto di trattamento nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali>> la parola <<loro>> è soppressa;

b) al comma 2 le parole <<e le Province sono autorizzate>> sono sostituite dalle seguenti: <<è autorizzata>>.